

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 72/2013 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 2013****che modifica i regolamenti (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda il periodo di designazione di alcuni laboratori come laboratori di riferimento dell'UE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, la Commissione ha designato l'ANSES (*Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail*), con i suoi laboratori per la salute degli animali e le malattie degli equini siti in Francia, come laboratorio di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina per un periodo di cinque anni a partire dal 1° luglio 2008 e ne ha stabilito le funzioni, i compiti e le procedure in materia di collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie equine infettive negli Stati membri.

(2) Con il regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, la Commissione ha designato il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei per un periodo di cinque anni a partire dal 1° luglio 2008.

(3) Al fine di garantire un'alta qualità e uniformità dei risultati analitici e diagnostici nell'Unione, è importante che i laboratori di riferimento dell'UE designati per le malattie degli equini diverse dalla peste equina e per le malattie dei crostacei continuino a svolgere le loro attività per altri cinque anni.

(4) Occorre pertanto estendere il periodo per il quale tali laboratori sono stati designati come laboratori di riferimento dell'UE.

(5) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i laboratori elencati nel regolamento (CE) n. 737/2008, in precedenza denominati «laboratori comunitari di riferimento», sono ora denominati «laboratori di riferimento dell'Unione europea (UE)».

(6) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 180/2008, la data «30 giugno 2013» è sostituita dalla data «30 giugno 2018».

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 737/2008 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, è designato laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2018.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
